

ON. EUGENIO SANGREGORIO



Fondatore e presidente dell'USEI. *La XVIII legislatura può entrare nel suo vivo aspettando le consultazioni del capo dello Stato per l'incarico di Governo.* In questo senso l'Usei, con il suo presidente l'onorevole Eugenio Sangregorio, chiederà al futuro esecutivo istituzionale di prevedere un impegno concreto per gli italiani all'estero.

“Chiuse le votazioni per l'ufficio di presidenza di Montecitorio – ha ribadito Sangregorio – l'Usei, augurando buon lavoro agli eletti, si impegnerà perché già dalle prime fasi delle consultazioni emergano chiari gli impegni da prendere per gli italiani all'estero. Il futuro Governo e il Premier incaricato dovranno assicurare la massima attenzione per le questioni che porteremo in aula, assicurando una degna rappresentatività degli italiani all'estero nella squadra del possibile

LA MIA STORIA



Sono un emigrato Italiano, nato il 02/03/1939, che ha lasciato il suo amato paese di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza (Calabria), nell'anno 1957, con in mano una piccola valigia di cartone piena di sogni ed speranze. Portavo con me l'illusione di vivere in un modo migliore e più giusto, dopo aver vissuto le vicissitudini della Seconda Guerra Mondiale.

Una volta arrivato in Argentina, mi aspettavano mia madre e mio fratello minore, i quali avevano abbandonato la nostra terra natale nove anni prima di me. Sono arrivato al Porto di Buenos Aires nell'anno 1957, in mezzo ad abbracci, lacrime ed emozioni che soltanto Noi ricordiamo ancora oggi con la stessa intensità di quel giorno. Come accade a tutti gli



italiani emigrati all'estero.

Ho dovuto imparare la lingua spagnola per poter lavorare, inizialmente come operaio nella ditta Eveready per sei anni. Di notte, invece, attaccavo cartelli presso le stazioni dei treni. Il fine settimana e nei giorni festivi vendevo bibite e gelati nei campi da calcio. Così sono riuscito, dopo molti sforzi e lavorando dalle 14 alle 16 ore al giorno, a concludere i miei studi liceali.

Sangregorio (Usei): Sono al servizio degli Italiani nel mondo



E' un'emozione molto forte essere qui. Soprattutto per me che vivo all'estero e sono italiano". Lo ha detto alla Camera Eugenio Sangregorio, deputato neo eletto in Sudamerica nelle file dell'Usei (Unione Sudamericana Emigrati Italiani), partito da lui fondato nel 2006. Entrare in Parlamento è un'emozione grande - dice a 9colonne - come sono entusiasta del risultato ottenuto dall'Usei in queste elezioni. Sono soddisfatto dei risultati raggiunti dal partito che ho creato nel 2006: da allora lavoriamo per gli italiani nel mondo". Mentre Sangregorio è stato eletto a Montecitorio, al Senato siede, infatti, un altro esponente dell'Unione Sudamericana Emigrati italiani, anche lui eletto nella circoscrizione America Meridionale: Adriano Cario. "Ho voglia di aiutare gli italiani nel mondo e ho voglia di dare il mio contributo per mettere in moto questo Paese. Spero che presto si faccia il nuovo governo".

Successivamente sono stato impiegato presso la ditta TIBAT, una tintoria industriale. Ho avuto una promozione presso l'ufficio acquisti nei primi sei mesi di lavoro.

Anni più tardi, capii che il commercio sarebbe stato il mio futuro. E cominciai a lavorare vendendo biglietti aerei e marittimi diventando indipendente e creando così una piccola impresa unipersonale.

Una volta laureato, feci i miei primi passi come venditore all'asta nel mio negozio immobiliare, posizionandolo sul mercato con la firma "OSISA-Organizzazione Sangregorio Immobiliare", diventando così un importante imprenditore del settore immobiliare e della costruzione, crescendo e lavorando CON e PER il Paese.

Senza dimenticare mai le mie radici, rimaneva ancora latente in me l'idea di fare qualcosa per i miei connazionali che come me lavoravano, si sposavano, avevano figli e che, a loro volta, avrebbero prolungato la loro storia in questa nuova terra.

Pagavano le tasse, facevano parte delle comunità, delle associazioni e dei centri culturali che portavano il nome del loro Paese d'origine ed erano riconosciuti socialmente, però non potevano partecipare alle elezioni politiche: un diritto fondamentale com'è quello di eleggere ed essere eletto.

"Perseverare e non arrendersi mai" fu ed è il mio motto inalterato nel tempo. Così ho lottato per raggiungere il diritto legittimo di "eleggere", ed è per questo che, dopo un arduo compito e anni di lavoro e dedizione, nell'anno 1987 creai il **Movimento Italoargentino di Partecipazione Civica**, www.movimentoitaloarg.org, riuscendo così a convincere le diverse forze politiche sull'importanza che ha l'integrazione degli stranieri nella vita democratica di questa grande Nazione.

Grazie all'interesse suscitato nella collettività Italiana con questo nuovo progetto, ho deciso di creare, nell'anno 2006, l'**Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI)** per poter partecipare direttamente alle elezioni politiche italiane e rappresentare i nostri connazionali al Parlamento italiano.

Chi mi conosce sa da dove vengo, della mia onorabilità e dei principi che ho come persona, per cui continuo a lottare, ormai da più di 40 anni, per la collettività Italiana residente in Argentina in modo costante e disinteressato per il bene dei miei connazionali, aiutando chi più ne ha bisogno, affinché tutti gli emigrati abbiano una migliore qualità della vita.

LA RETE CONSOLARE

Sangregorio ha le idee ben chiare sulle politiche da portare avanti per gli italiani all'estero. Il primo impegno riguarderà i Consolati: *“Credo che sia prioritario occuparsi della rete consolare. In alcuni casi la situazione è disastrosa. Bisogna snellire e velocizzare alcune procedure: non è ammissibile, ad esempio, aspettare mesi per avere un passaporto – dice il neodeputato - ovviamente ci auguriamo di avere a disposizione le giuste risorse per migliorare le attività dei nostri consolati”*.

IL GOVERNO

“Sono ottimista. Credo che il Paese ha bisogno di mettersi in moto. Ha bisogno di nuove leggi, di crescere. Siamo qui per questo. Io sono ottimista e credo che si farà un governo politico e non un governo transitorio o tecnico. Certo, la prima cosa da fare è una nuova legge elettorale. Ma bisognerà arrivarci – sottolinea Sangregorio - dopo un'attenta discussione: ci vuole il confronto, ci vuole il consenso. Credo che questo Paese – conclude - ha bisogno al più presto di una guida”.

Perseveranza.

Questa la parola che può definire la carriera politica di Eugenio Sangregorio, eletto deputato per l'America Meridionale nella lista dell'USEI. Infatti, l'imprenditore calabrese, ha finalmente conquistato uno scranno a Montecitorio dopo aver tentato l'avventura della politica italiana fin dalla prima elezione all'estero nel 2006. Una passione per la politica, va detto, che manifestò molto prima a livello locale, promuovendo il voto degli immigrati nelle elezioni argentine, presentando tre progetti di legge per altrettante circoscrizioni elettorali (comunale, provinciale e nazionale).

Ma fu nel 2006, alle prime elezioni di deputati e senatori della Circoscrizione Estero, quando iniziò il suo romanzo con le urne. In quell'occasione fondò l'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI), e si lanciò nella campagna elettorale chiedendo il voto degli elettori uno slogan/invito molto semplice. “Votate un leone al Parlamento italiano”. Quella prima esperienza non fu molto esaltante dal punto di vista dei risultati: ottenne il sesto posto con 14.283 voti (4,66%) nel continente, dei quali 10.823 (6,47%) in Argentina e conquistò 6.297 preferenze. Due anni dopo, si alleò con l'UDC presentando liste comuni per la Camera e il Senato, nella Ripartizione America Meridionale. L'UDC +USEI conquistarono in tutto 46.133 voti (12,55%), arrivando quinti nella classifica generale per la Camera, ottenendo in Argentina 37.837 voti (16,70%). Sangregorio ottenne in tutta la ripartizione 26.893 voti di preferenza.

Nelle successive elezioni, nel 2013, finalmente la sua USEI riuscì nell'impresa di conquistare un seggio alla Camera. L'USEI correndo da solo conquistò ben 44.024 voti in tutto il Sudamerica (13,31%) piazzandosi al terzo posto, ma a Montecitorio arrivò altro candidato dell'USEI che conquistò 18.077 voti di preferenza, contro gli 11.738 ottenuti dal Leone.



**Governo, Sangregorio
(USEI): “Venga
assicurata
rappresentatività agli
italiani all'estero”**

“Chiuse le votazioni per l'ufficio di presidenza di Montecitorio – ha ribadito Sangregorio – l'Usei,



augurando buon lavoro agli eletti, si impegnerà perché già dalle prime fasi delle consultazioni emergano chiari gli impegni da prendere per gli italiani all'estero. Il futuro Governo e il Premier incaricato dovranno assicurare la massima attenzione per le questioni che porteremo in aula, assicurando una degna rappresentatività degli italiani all'estero nella squadra del possibile Governo”.

Alla fine la volta buona è stata la quarta. Infatti, per queste elezioni Sangregorio ha messo *“toda la carne al asador”*, come si dice in Argentina, non ha risparmiato mezzi per la campagna elettorale e la sua immagine si è vista a centinaia in manifesti e cartelloni nelle principali città dell'Argentina, pubblicizzata anche sui bus dei servizi pubblici, in tv, sui giornali e, naturalmente, sulle reti sociali. Una massiccia pubblicità per arrivare alle centinaia di migliaia di cittadini italiani nati in Argentina che non conoscono la comunità italiana e sanno poco della politica del Belpaese. A loro è arrivato con uno slogan molto semplice: *“Sangue italiano, cuore argentino”*, sottolineando l'impegno a recarsi in Italia per rappresentare gli interessi dei nati in Argentina. E inoltre, non ha commesso l'errore di altre elezioni: nessuno dei candidati a deputato della sua lista, poteva ottenere più preferenze di lui.

Il nuovo deputato italiano è un imprenditore del settore degli sviluppi immobiliari, particolarmente nella zona nord del Gran Buenos Aires, ma anche nella costa atlantica (dove possiede alcuni alberghi) e a Mendoza. Importanti i suoi investimenti anche nel settore delle sale da gioco. Tra esse il Bingo Adrogué e il Bingo King di San Fernando.

Il Leone, da sempre attivo dirigente anche della comunità calabrese dell'Argentina, finalmente è arrivato a Montecitorio.

Iscritto al Gruppo Misto della Camera dei Deputati, ha creato la componente Usei - Noi con l'Italia, ed attualmente ricopre l'incarico di Capo del Gruppo Misto nella Commissione Finanze.



Attività Parlamentare

ELETTO NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
RIPARTIZIONE B (AMERICA MERIDIONALE)

LISTA DI ELEZIONE USEI

PROCLAMATO il 16 marzo 2018

ELEZIONE CONVALIDATA il 29 luglio 2020

I

SCRITTO AL GRUPPO PARLAMENTARE

- [MISTO - NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO](#) dall'8 maggio 2018
- [MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica](#) dal 27 marzo 2018 all'8 maggio 2018

COMPONENTE DEGLI ORGANI PARLAMENTARI:

- [VI COMMISSIONE \(FINANZE\)](#)
dal 21 giugno 2018

PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME COFIRMATARIO

- LUPI ed altri: "Misure per il sostegno della famiglia" (429)
(presentata il 28 marzo 2018, annunciata il 29 marzo 2018)
- LUPI ed altri: "Disposizioni per accelerare la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente" (430)
(presentata il 28 marzo 2018, annunciata il 29 marzo 2018)
- LUPI ed altri: "Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio, del lavoro intermittente e del lavoro a orario ridotto" (447)
(presentata il 29 marzo 2018, annunciata il 3 aprile 2018)
- FITZGERALD NISSOLI ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero" (1129)
(presentata il 27 agosto 2018, annunciata il 4 settembre 2018)
- LUPI ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie" (1169)
(presentata il 18 settembre 2018, annunciata il 19 settembre 2018)
(Assorbito dalla reiezione di pdl abbinato)
- COLUCCI ed altri: "Agevolazioni fiscali e altre disposizioni per favorire l'apertura e la prosecuzione dell'attività degli esercizi di vicinato nelle aree periferiche delle città" (1294)
(presentata il 23 ottobre 2018, annunciata il 24 ottobre 2018)
- MOLINARI ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (2497)

- (presentata il 18 maggio 2020, annunciata il 19 maggio 2020)

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04376

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 374 del 17/07/2020

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO

Data firma: 17/07/2020

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
SCHULLIAN MANFRED	MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE	17/07/2020
ROSSINI EMANUELA	MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE	17/07/2020
GEBHARD RENATE	MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE	28/07/2020

Commissione assegnataria

Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/07/2020

Stato iter: 28/07/2020

Partecipanti allo svolgimento/discussione

RISPOSTA GOVERNO		28/07/2020
Resoconto	VILLAROSA ALESSIO MATTIA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
REPLICA		28/07/2020
Resoconto	GEBHARD RENATE	MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE

Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/07/2020

DISCUSSIONE IL 28/07/2020

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

SVOLTO IL 28/07/2020

CONCLUSO IL 28/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04376

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo di

Venerdì 17 luglio 2020, seduta n. 374

SANGREGORIO, SCHULLIAN e EMANUELA ROSSINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

le associazioni sportive dilettantistiche ricorrono, nella quasi totalità dei casi, al regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, che prevede specifiche modalità di determinazione dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché agevolazioni procedurali per quanto riguarda la gestione documentale;

al punto 6.2 della circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l'Agenzia delle entrate risponde alla domanda di quali siano i proventi in relazione ai quali trova applicazione il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991;

tra le varie ipotesi si afferma che rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali delle associazioni, ai fini dell'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, ovvero la mera somministrazione di alimenti e bevande qualora la connessione con gli scopi istituzionali dell'associazione risulti assicurata dalla circostanza che dette attività siano svolte all'interno della struttura dove si svolge l'attività sportiva, senza l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato;

tuttavia permangono ancora dei dubbi se i proventi dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande possano considerarsi soggetti al suddetto regime forfetario anche qualora le attività siano effettuate senza che si svolga contemporaneamente una manifestazione sportiva (ad esempio in occasione di eventi socio-culturali, feste popolari, sagre e altro);

molte associazioni sportive dilettantistiche mettono a disposizione, in maniera del tutto occasionale e saltuaria, le proprie strutture per lo svolgimento di detti eventi – spesso anche per la mancanza di altre strutture idonee – e in tali occasioni somministrano anche alimenti e bevande, i cui proventi contribuiscono a finanziare la loro attività istituzionale –;

se le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in maniera occasionale e saltuaria al di fuori di manifestazioni sportive come eventi socio-culturali, feste popolari, sagre, e altro possano considerarsi attività connesse con gli scopi istituzionali delle associazioni sportive dilettantistiche e, di conseguenza, beneficiare del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991.

(5-04376)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 28 luglio 2020

nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)

5-04376

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se, con particolare riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in maniera occasionale e saltuaria al di fuori di manifestazioni sportive (feste

popolari, eventi socio-culturali, sagre, etc.), possano considerarsi attività connesse con gli scopi istituzionali e, conseguentemente, beneficiare del regime forfetario di cui alla L. n. 398 del 1991.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 è un particolare regime agevolativo, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

La circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 ha chiarito che l'applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è limitata alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

Come chiarito al paragrafo 6.2 della circolare n. 18/E del 2018, richiamata nell'interrogazione, rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, ai fini dell'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all'attività sportiva dilettantistica tra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica (resta ferma l'esclusione da IRES – ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 – per i proventi derivanti dalle attività da ultimo citate qualora le stesse siano rese nel rispetto dei limiti quantitativi e delle condizioni chiarite nel precedente paragrafo 3.6. della medesima circolare n. 18/E del 2018).

Relativamente all'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 l'attività connessa agli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro.

Restano escluse, invece, dal concetto di attività connesse agli scopi istituzionali, le attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell'ente sportivo dilettantistico non lucrativo così come riconosciuti dall'organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata).

I proventi conseguiti in relazione alle predette attività non connesse con gli scopi istituzionali non potranno quindi rientrare nel regime forfetario di cui alla legge 398 del 1991 e per gli stessi troveranno applicazione le regole generali di imposizione, sia sotto il profilo sostanziale che degli adempimenti fiscali.

In altri termini, nel caso di specie la somministrazione di alimenti e bevande avverrebbe al di fuori della pratica delle discipline sportive per le quali l'ente è iscritto nel Registro Coni e in concomitanza con eventi socio-culturali, come feste popolari e sagre, di natura completamente estranea all'attività sportiva esercitata dall'ente.

È da considerare, inoltre, che nel caso di eventi, feste popolari e sagre, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non sarebbe effettuata esclusivamente nei confronti degli associati o dei tesserati praticanti l'attività sportiva, ma sarebbe estesa probabilmente anche a soggetti estranei all'ente sportivo.

Ciò posto, in merito alla questione rappresentata nell'interrogazione si fa presente che qualora le somministrazioni di alimenti e bevande siano effettuate da associazioni sportive dilettantistiche al di fuori del contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica in occasione di eventi socio-culturali, feste popolari, sagre, ecc., non aventi diretta connessione con gli scopi istituzionali e non costituendo, quindi, il naturale completamento degli scopi specifici e particolari

che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico (lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica), in tal caso dette somministrazioni non potranno rientrare nel regime di tassazione agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991.

Per completezza si segnala che in merito poi al carattere di occasionalità e saltuarietà che connoterebbe ad avviso degli interroganti dette attività di somministrazione di alimenti e bevande, si rileva che come chiarito con risoluzione n. 286/E del 2007, in base all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ripreso peraltro anche nelle risoluzioni n. 148/E del 20 maggio 2002, n. 204/E del 20 giugno 2002 e n. 273/E del 7 agosto 2002), la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in conseguenza del compimento di un unico affare, in considerazione, fra l'altro, della sua rilevanza economica.

ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04368

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 372 del 15/07/2020

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO

Data firma: 15/07/2020

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
SCHULLIAN MANFRED	MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE	15/07/2020
ROSSINI EMANUELA	MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE	16/07/2020

Commissione assegnataria

Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE *delegato in data* 15/07/2020

Stato iter: 17/07/2020

Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 16/07/2020

RITIRATO IL 17/07/2020

CONCLUSO IL 17/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04368

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo presentato

Mercoledì 15 luglio 2020

modificato

Giovedì 16 luglio 2020, seduta n. 373

SANGREGORIO, SCHULLIAN, EMANUELA ROSSINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

le associazioni sportive dilettantistiche ricorrono, nella quasi totalità dei casi, al regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, che prevede specifiche modalità di determinazione dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché agevolazioni procedurali per quanto riguarda la gestione documentale;

al punto 6.2 della circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l'Agenzia delle entrate risponde alla domanda di quali siano i proventi in relazione ai quali trova applicazione il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991;

tra le varie ipotesi si afferma che rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali delle associazioni, ai fini dell'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, ovvero la mera somministrazione di alimenti e bevande qualora la connessione con gli scopi istituzionali dell'associazione risulti assicurata dalla circostanza che dette attività siano svolte all'interno della struttura dove si svolge l'attività sportiva, senza l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato;

tuttavia permangono ancora dei dubbi se i proventi dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande possano considerarsi soggetti al suddetto regime forfetario anche qualora le attività siano effettuate senza che si svolga contemporaneamente una manifestazione sportiva (ad esempio in occasione di eventi socio-culturali, feste popolari, sagre e altro);

molte associazioni sportive dilettantistiche mettono a disposizione, in maniera del tutto occasionale e saltuaria, le proprie strutture per lo svolgimento di detti eventi - spesso anche per la mancanza di altre strutture idonee - e in tali occasioni somministrano anche alimenti e bevande, i cui proventi contribuiscono a finanziare la loro attività istituzionale –:

se le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in maniera occasionale e saltuaria al di fuori di manifestazioni sportive come eventi socio-culturali, feste popolari, sagre, e altro possano considerarsi attività connesse con gli scopi istituzionali delle associazioni sportive dilettantistiche e, di conseguenza, beneficiare del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991.

(5-04368)

ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04109

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 353 del 09/06/2020

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO

Data firma: 09/06/2020

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
GEBHARD RENATE	MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE	09/06/2020

Commissione assegnataria

Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/06/2020

Stato iter: 10/06/2020

Partecipanti allo svolgimento/discussione

	ILLUSTRAZIONE	10/06/2020
Resoconto	GEBHARD RENATE	MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
RISPOSTA GOVERNO		10/06/2020
Resoconto	VILLAROSA ALESSIO MATTIA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
REPLICA		10/06/2020
Resoconto	GEBHARD RENATE	MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE

Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/06/2020

SVOLTO IL 10/06/2020

CONCLUSO IL 10/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04109

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo di

Martedì 9 giugno 2020, seduta n. 353

SANGREGORIO e GEBHARD. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 sull'istituzione dell'Irap dispone che – riguardo alla determinazione della base imponibile – l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni, si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale;

anche le istruzioni relative al modello Irap chiariscono che «se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione, per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale.»;

quindi, oltre al caso di impiego di personale per almeno tre mesi in regioni diverse, non è previsto né dalla norma di legge né dalle istruzioni del modello Irap un diverso caso che preveda la ripartizione territoriale dell'imponibile ovvero dell'imposta;

nei casi di mancanza di impiego di personale e variazione della sede dell'impresa accompagnata dalla variazione di domicilio fiscale, comportanti la variazione di regione, non esistono pronunciamenti ufficiali in merito al comportamento da tenere riguardo al versamento dell'imposta e alla compilazione della dichiarazione;

pertanto, se l'impresa trasferisce la propria unica sede in corso d'anno, lavorando per un periodo esclusivamente nella regione A e per il restante periodo esclusivamente nella regione B, in assenza di «forza lavoro», sorgono dubbi in merito alle; modalità di riparto;

in caso di trasferimento della sede legale di una società (e, dunque, del domicilio fiscale) nel corso dell'esercizio, in assenza di ulteriori indicazioni, sembra all'interrogante che, per il versamento dell'imposta, occorra fare riferimento al domicilio fiscale valido al termine dell'esercizio stesso –:

se, in caso di mancanza di impiego di personale e in caso di trasferimento della sede legale di una società in un'altra regione nel corso dell'anno, sia corretto versare l'intera imposta Irap dovuta alla regione nella quale si trova la sede legale al termine dell'esercizio.

(5-04109)

Atto Camera

**Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)**

5-04109

Con il documento in esame gli Onorevoli evidenziano che ai fini Irap l'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in caso di attività esercitata in più regioni per più di tre mesi, detta un criterio proporzionale di ripartizione della base imponibile basato sull'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale utilizzato.

Gli Onorevoli, rilevano, altresì, che nel caso di mancanza di impiego di personale e variazione della sede dell'impresa accompagnata dalla modifica di domicilio fiscale che comportano la

variazione di Regione, detto criterio non sembra applicabile e, pertanto, non è chiaro il comportamento da tenere riguardo al versamento dell'imposta e alla compilazione della dichiarazione annuale.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono «se, in mancanza di impiego di personale e in caso di trasferimento della sede legale di una società in altra regione nel corso dell'anno, sia corretto versare l'intera imposta Irap dovuta alla regione nella quale si trova la sede legale al termine dell'esercizio».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997 se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni, ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta, proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato. Nel caso di trasferimento di sede di una società da una Regione all'altra, in mancanza di impiego di personale a qualunque titolo utilizzato – a tal fine è indifferente la qualifica, la funzione (ad esempio, dirigenti, operai, impiegati, ecc.) e la tipologia del rapporto contrattuale (ad esempio, a tempo indeterminato, a tempo determinato, *part-time*, formazione lavoro, ecc.), sono, altresì, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – detto criterio di ripartizione della base imponibile Irap tra le Regioni non è utilizzabile.

Al fine di ripartire la base imponibile Irap tra la Regione in cui il soggetto ha avuto la sede legale prima del trasferimento e quella dove ha la sede legale a seguito del trasferimento, deve essere considerato che ai sensi dell'articolo 15 del decreto Irap «L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato».

Dal combinato disposto di tale disposizione, che detta un criterio di spettanza dell'imposta, nella Regione in cui la produzione è realizzata, con l'articolo 21 del menzionato decreto istitutivo dell'Irap, secondo cui «Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», si può desumere che il coerente criterio da utilizzare per effettuare il riparto è quello di ripartizione proporzionale della base imponibile Irap in base al tempo, criterio che tiene conto della circostanza che il contribuente ha avuto il domicilio fiscale per una frazione di periodo in una Regione e per l'altra frazione di periodo in un'altra Regione, in ciascuna delle quali ha realizzato una parte del valore netto annuale della produzione netta.

Resta impregiudicata la possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti del trasferimento in presenza di comportamenti volti ad ottenere vantaggi fiscali indebiti.

Infine, si fa presente che i soggetti passivi IRAP che producono la relativa base imponibile in diverse regioni, ferma restando la compilazione del quadro IR (Sezione I) della dichiarazione IRAP concernente la ripartizione della base imponibile e dell'imposta, non sono invece tenuti a suddividere su base regionale i versamenti effettuati tramite modello F24, ma possono imputare i pagamenti alla regione prevalente ovvero a quella corrispondente alla sede legale/domicilio fiscale.

ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN
COMMISSIONE 5/03733

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 314 del 03/03/2020

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO

Data firma: 03/03/2020

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
GEBHARD RENATE	MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE	03/03/2020

Commissione assegnataria

Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/03/2020

Stato iter: IN CORSO

Partecipanti allo svolgimento/discussione

INTERVENTO PARLAMENTARE	04/03/2020
Resoconto TRANO RAFFAELE	MOVIMENTO 5 STELLE
DICHIARAZIONE GOVERNO	04/03/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)

Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/03/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 04/03/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03733

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo di

Martedì 3 marzo 2020, seduta n. 314

[SANGREGORIO](#) e [GEBHARD](#). — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 sull'istituzione dell'Irap dispone che – riguardo alla determinazione della base imponibile – l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni, si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale;

anche le istruzioni relative al modello Irap chiariscono che «se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione, per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale».

quindi, oltre al caso di impiego di personale per almeno tre mesi in regioni diverse, non è previsto né dalla norma di legge né dalle istruzioni del modello Irap un diverso caso che preveda la ripartizione territoriale dell'imponibile ovvero dell'imposta;

nei casi di mancanza di impiego di personale e variazione della sede dell'impresa accompagnata dalla variazione di domicilio fiscale, comportanti la variazione di regione, non esistono pronunciamenti ufficiali in merito al comportamento da tenere riguardo al versamento dell'imposta e alla compilazione della dichiarazione;

pertanto, se l'impresa trasferisce la propria unica sede in corso d'anno, lavorando per un periodo esclusivamente nella regione A e per il restante periodo esclusivamente nella regione B, in assenza di «forza lavoro», sorgono dubbi in merito alle modalità di riparto;

in caso di trasferimento della sede legale di una società (e, dunque, del domicilio fiscale) nel corso dell'esercizio, in assenza di ulteriori indicazioni, sembra agli interroganti che, per il versamento dell'imposta, occorra fare riferimento al domicilio fiscale valido al termine dell'esercizio stesso –:

se, in caso in mancanza di impiego di personale e in caso di trasferimento della sede legale di una società in altra regione nel corso dell'anno, sia corretto versare l'intera imposta Irap dovuta alla regione nella quale si trova la sede legale al termine dell'esercizio.

(5-03733)

ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03675

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 311 del 25/02/2020

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO

Data firma: 25/02/2020

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
GEBHARD RENATE	MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE	25/02/2020

Commissione assegnataria

Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/02/2020

Stato iter: 26/02/2020

Partecipanti allo svolgimento/discussione

ILLUSTRAZIONE		26/02/2020
Resoconto	GEBHARD RENATE	MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
RISPOSTA GOVERNO		26/02/2020
Resoconto	VILLAROSA ALESSIO MATTIA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
REPLICA		26/02/2020
Resoconto	GEBHARD RENATE	MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE

Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/02/2020

SVOLTO IL 26/02/2020

CONCLUSO IL 26/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03675

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo di

Martedì 25 febbraio 2020, seduta n. 311

SANGREGORIO e **GEBHARD**. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in base all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere *d*) e *g*), della legge 11 marzo 2014, n. 23 – a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano commercio al minuto e attività assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri;

l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 159 del 27 maggio 2019, ha chiarito che il servizio mensa offerto ai dipendenti, quantitativamente marginale, non è soggetto all'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri;

in gran parte delle strutture ricettive e delle attività di ristorazione è prassi offrire servizio di vitto/alloggio ai propri collaboratori: detto servizio viene addebitato al collaboratore in busta paga per un importo forfettario, definito e determinato dal contratto collettivo;

tale importo va assoggettato all'aliquota Iva del 4 per cento e contabilizzato nei «ricavi per corrispettivi»;

attualmente agli esercenti le attività ricettive e di ristorazione non è stato chiarito se il predetto addebito sia soggetto all'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri oppure rientri, per analogia, nell'esenzione generalizzata del servizio mensa offerto ai dipendenti

–:

quale sia la corretta procedura da seguire rispetto a quanto esposto in premessa.

(5-03675)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 febbraio 2020

nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)

5-03675

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che l'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 159 del 27 maggio 2019, ha chiarito che il servizio mensa offerto ai dipendenti non è soggetto all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Gli Onorevoli interroganti fanno presente che le strutture ricettive e le aziende di ristorazione sono solite offrire ai propri collaboratori il servizio di vitto/alloggio a fronte di un importo forfettario, determinato dal contratto collettivo, addebitando in busta paga.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se per tale servizio sussista l'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri o se, per analogia, possa applicarsi l'esenzione generalizzata prevista per il servizio mensa offerto ai dipendenti.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Gli esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sono individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, successivamente modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019.

In base ai decreti citati, l'esonero dall'adempimento telematico è previsto per le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, tra le quali sono comprese le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza (articolo 2, comma 1, lettera i).

L'esonero è, inoltre, previsto per le operazioni collegate e connesse a quelle esonerate dall'obbligo di certificazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996 nonché per le operazioni di commercio al minuto e assimilate, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura. Sono considerate

effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno precedente a quello di effettuazione delle operazioni.

In merito alla aliquota applicabile alle prestazioni oggetto del documento di sindacato ispettivo si fa presente che l'aliquota ridotta del 4 per cento è limitata alle prestazioni indicate nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e alle operazioni ad esse accessorie, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto.

Tanto premesso, si osserva che l'Agenzia delle entrate, nella recente circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, ha chiarito quali siano le regole generali e le relative eccezioni in tema di certificazione dei corrispettivi giornalieri.

Tali regole generali prevedono l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 con le eccezioni individuate nel decreto ministeriale 10 maggio 2019, come modificato dal successivo decreto 24 dicembre 2019, in precedenza richiamate.

Tra dette eccezioni rientrano le attività comunque escluse dall'obbligo di certificazione in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché quelle marginali rispetto alle stesse (cfr. l'articolo 1 del decreto), come avveniva per il caso particolare di cui alla risposta ad interpello n. 159 del 2019, cui gli Onorevoli interroganti fanno riferimento.

Deve, tuttavia, precisarsi che la fattispecie astratta oggetto della presente interrogazione integra un caso diverso, essendo, il servizio di vitto/alloggio offerto ai collaboratori, rientrante nell'attività principale del soggetto passivo d'imposta e, quindi, non solo non marginale.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate fa presente che, nel caso in esame troveranno quindi applicazione le regole ordinarie che prevedono l'assoggettamento all'aliquota IVA propria dell'attività di ristorazione/alloggio e la certificazione mediante memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi, conformemente a quanto già osservato in passato in altre ipotesi non dissimili.

ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03091

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 253 del 06/11/2019

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI

Data firma: 06/11/2019

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
SILLI GIORGIO	MISTO-CAMBIAMO!-10 VOLTE MEGLIO	06/11/2019

Commissione assegnataria

Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 06/11/2019

Stato iter: 07/11/2019

Partecipanti allo svolgimento/discussione

ILLUSTRAZIONE		07/11/2019
Resoconto	SILLI GIORGIO	MISTO-CAMBIAMO!-10 VOLTE MEGLIO
RISPOSTA GOVERNO		07/11/2019
Resoconto	VILLAROSA ALESSIO MATTIA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
REPLICA		07/11/2019
Resoconto	SILLI GIORGIO	MISTO-CAMBIAMO!-10 VOLTE MEGLIO

Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/11/2019

SVOLTO IL 07/11/2019

CONCLUSO IL 07/11/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03091

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo di

Mercoledì 6 novembre 2019, seduta n. 253

SANGREGORIO e **SILLI**. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, veniva ratificata la convenzione firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e le frodi fiscali;

l'articolo 18 della suddetta convenzione attribuisce al Paese di residenza la potestà fiscale sulle pensioni e sulle altre «remunerazioni analoghe»;

il comma 2 del medesimo articolo precisa, in antitesi con il primo, che «le pensioni e altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato», vale a dire nel Paese erogatore;

tale comma ha, dunque, dato origine ad un contenzioso interpretativo in ordine al contenuto del termine «sicurezza sociale», che avrebbe dovuto essere risolto con l'accordo di procedura amichevole firmato nel 2000 dalle due parti;

tale accordo amichevole, stabilendo che rientrano nella fattispecie della «sicurezza sociale» anche le pensioni contributive e non solo – come ipotizzato in passato – quelle non contributive, quali l'integrazione al trattamento minimo, ovvero quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, ha confermato la confusione e, soprattutto, la doppia imposizione;

l'ambiguità della norma, inoltre, ha indotto l'Agenzia delle entrate ad emanare una circolare interpretativa ed applicativa del citato comma 2 dell'articolo 18 della Convenzione di Venezia;

in questa circolare si è sostenuto che il citato comma 2 deve essere interpretato nel senso che le pensioni e le somme menzionate sono soggette ad imposizione in entrambi gli Stati, sulla base della legislazione nazionale di ciascuno;

risulta che numerosi medici italiani pensionati Enpam, residenti in Francia, pur avendo pieno diritto, in quanto residenti, alla sola imposizione fiscale francese, sarebbero di fatto soggetti alla doppia imposizione fiscale;

occorre, pertanto, un intervento che, alla luce del principio cardine dell'ordinamento tributario nazionale e sovranazionale (convenzione Ocse) che vieta la doppia imposizione giuridica, chiarisca la situazione che vede doppiamente tassata una vasta platea di connazionali medici che risiedono in Francia, platea della quale, tra l'altro, non si conosce neppure l'effettiva entità –:

quali iniziative, anche di tipo normativo, il Governo intenda assumere al fine chiarire le condizioni della imposizione concorrente stabilite dalla citata convenzione di Venezia e dal successivo accordo amichevole per i contribuenti italiani residenti in Francia, con particolare riguardo agli aventi diritto a trattamenti pensionistici da enti di diritto privato, tra i quali l'Enpam.

(5-03091)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 novembre 2019 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-03091

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamando la convenzione di Venezia tra Italia e Francia in tema di doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, chiedono chiarimenti circa le condizioni dell'imposizione concorrente stabilite dalla citata convenzione con particolare riguardo ai contribuenti italiani residenti in Francia ed aventi diritto a trattamenti pensionistici da enti di diritto privato tra i quali l'ENPAM.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Premesso che le disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sono negoziate bilateralmente dagli Stati – e, quindi, anche se in molti casi si conformano al Modello OCSE di Convenzione, recano le peculiarità concordate dalle parti contraenti – nel caso specifico, nello stipulare le proprie Convenzioni contro le doppie imposizioni, l'Italia segue il Modello di Convenzione elaborato in ambito OCSE. Tale Modello ha peraltro natura non vincolante, costituendo una linea – guida nella elaborazione di principi condivisi di fiscalità internazionale. Il Modello comprende inoltre un Commentario, utile nella interpretazione ed applicazione dei trattati bilaterali. L'articolo 18 del Modello OCSE definisce l'imponibilità delle pensioni derivanti da cessato impiego, stabilendo il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore. Tuttavia, il Commentario all'articolo 18 sottolinea che tale criterio non è unanimemente accettato e che taluni Stati prediligono altri criteri impositivi.

Al fine di valutare a quale Stato spetti la potestà impositiva sugli emolumenti pensionistici provenienti dal nostro Paese ed erogati ad un soggetto residente in Francia, deve aversi riguardo agli articoli 18 o 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Francia e firmata a Venezia il 5 ottobre 1989.

In particolare, l'articolo 18 del Trattato internazionale disciplina il trattamento fiscale da riservare alle pensioni pagate in relazione ad un cessato impiego, ad eccezione di quelle erogate dagli Stati contraenti il Trattato o dai loro enti locali (che ricadono nell'ambito del citato articolo 19 della Convenzione), prevedendo, come regola generale, al paragrafo 1, che le medesime siano tassate, in via esclusiva, nello Stato di residenza del beneficiario e, come eccezione, al paragrafo 2, la tassazione concorrente delle pensioni pagate in relazione alla legislazione sulla «sicurezza sociale».

Pertanto, tali redditi risultano imponibili sia nello Stato erogatore, sia nello Stato di residenza del percettore. Le difficoltà interpretative in merito agli elementi di reddito ricompresi nella locuzione «legislazione sulla sicurezza sociale» sono state superate attraverso un Accordo, ad esito di una procedura amichevole, stipulato tra le autorità competenti dei due Stati contraenti in data 20 dicembre 2000. In tale Accordo i contraenti hanno chiarito che tutte le tipologie di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dagli enti pensionistici ivi elencati nell'Accordo stesso, tra cui l'INPS, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2 della Convenzione, venendo pertanto ricompresi nella definizione di «legislazione sulla sicurezza sociale» ed essendo soggetti ad imposizione concorrente in Italia e in Francia.

Posto quanto sopra, si evidenzia che l'applicazione del criterio della tassazione concorrente si coniuga, nell'ambito delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, con il metodo per l'eliminazione della doppia imposizione. Nella Convenzione oggetto di interrogazione, tale metodo per l'eliminazione della doppia imposizione è individuato all'articolo 24. In esso si disciplina che lo Stato di residenza del percettore del reddito assoggettabile ad imposizione in entrambi gli Stati, ha l'obbligo di riconoscere un credito di imposta per quanto il contribuente ha già versato nello Stato della fonte.

Per quel che riguarda lo specifico quesito posto dagli Onorevoli interroganti, alle pensioni d'invalidità, vecchiaia e reversibilità, corrisposte dall'ENPAM agli ex medici residenti in Francia, si applicherà l'articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione con conseguente tassazione concorrente delle stesse in Italia e Francia. L'ENPAM, dunque, risulta sempre obbligato ad applicare a tali pensioni, erogate a residenti in Francia, una ritenuta d'acconto dell'imposta ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Al fine, tuttavia, di eliminare la doppia imposizione, il contribuente potrà richiedere l'applicazione del credito d'imposta in Francia, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera *a*), del Trattato internazionale, il quale prevede, per quel che concerne, nello specifico, i redditi di pensione assoggettati ad imposizione concorrente, il diritto al credito d'imposta in Francia, Stato di residenza, per un importo pari all'ammontare dell'imposta francese.

Tale limite, comune alla generalità degli Stati che utilizzano il meccanismo del credito di imposta per l'eliminazione della doppia imposizione, trova giustificazione nella necessità di non finanziare l'imposta estera.

Pertanto, l'eventualità che permanga una quota residua di imposta italiana non interamente accreditabile in Francia può dipendere dal differente livello impositivo (segnatamente inferiore nello Stato di residenza) previsto negli ordinamenti interni dei due Stati contraenti.

ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02592

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 214 del 24/07/2019

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI

Data firma: 24/07/2019

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
CECCONI ANDREA	MISTO-MAIE - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	24/07/2019

Commissione assegnataria

Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/07/2019

Stato iter: 25/07/2019

Partecipanti allo svolgimento/discussione

	ILLUSTRAZIONE	25/07/2019
Resoconto CECCONI ANDREA		MISTO-MAIE - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
RISPOSTA GOVERNO		25/07/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA		SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
REPLICA		25/07/2019
Resoconto CECCONI ANDREA		MISTO-MAIE - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO

Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/07/2019

SVOLTO IL 25/07/2019

CONCLUSO IL 25/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02592

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo di

Mercoledì 24 luglio 2019, seduta n. 214

SANGREGORIO e CECCONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, ha istituito la professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista;

la norma è stata abrogata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; è stato precluso l'avvio di nuovi corsi regionali per la formazione di nuovi massofisioterapisti, prevedendo contestualmente — per coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni — la possibilità di continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria ausiliaria, purché si iscrivano ad un albo speciale ad esaurimento istituito presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, entro il 31 dicembre 2019;

il decreto del Ministero della sanità del 27 luglio 2000, recante disposizioni per «l'equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base» prevede, all'articolo 1, che tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, sono equipollenti al diploma universitario di fisioterapista; tale disposizione è stata confermata da numerose sentenze del Consiglio di Stato;

in base alla guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno di imposta 2017 dell'Agenzia delle entrate, circolare 27 aprile 2018 n. 7/E, le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito il diploma entro il 17 marzo 1999 — in base alla circolare della medesima Agenzia del 24 aprile 2015, n. 17 — mentre le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili;

le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino ai sensi del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, sono invece completamente detraibili;

risultano agli interroganti incomprensibili le motivazioni della differente valutazione, ai fini della detraibilità, delle prestazioni erogate dietro prescrizione medica dal massofisioterapista piuttosto che dal massaggiatore capo bagnino e, all'interno della stessa professione, dai diplomati pre o post 17 marzo 1999 —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per eliminare tale difformità di trattamento, consentendo così la detrazione delle spese sostenute ai pazienti di tutti i diplomati in massofisioterapia, a prescindere dalla data di conseguimento del diploma.

(5-02592)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 luglio 2019

nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)

5-02592

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al regime di detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni rese dal massofisioterapista.

In particolare, gli Onorevoli segnalano come l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, abbia precisato che le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito il diploma di formazione entro il 17 marzo 1999 mentre non sono detraibili quelle rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma dopo tale data.

A parere degli interroganti risultano incomprensibili le ragioni di tali disparità di trattamento e pertanto gli Onorevoli chiedono «quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per eliminare tali difformità di trattamento, consentendo così la detrazione delle spese sostenute ai pazienti di tutti i diplomati in massofisioterapia, a prescindere dalla data di conseguimento del diploma».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In merito alla possibilità di riconoscere la detrazione d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per le spese relative alle prestazioni rese dai massofisioterapisti con diploma conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999 (17 marzo 1999), l'Agenzia delle entrate ha chiesto al suddetto Ministero chiarimenti, atteso che il suddetto Ministero, con riguardo al trattamento IVA, aveva negato la natura sanitaria delle prestazioni in esame.

A seguito della predetta richiesta del 2015 e dovendo, comunque, fornire indicazioni ai contribuenti e ai soggetti che prestano assistenza fiscale e al fine di uniformare sul territorio il trattamento fiscale delle prestazioni rese dai massofisioterapisti con diploma conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la circolare n. 7/E del 2018 (richiamata dagli Onorevoli interroganti), che le prestazioni rese da tali soggetti non sono definibili, anche in presenza di una specifica prescrizione medica.

Da ultimo, con la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che: «le prestazioni del masso fisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito, entro il 17 marzo 1999, il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data.».

La detrazione spetta, inoltre, per le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito, entro il 17 marzo 1999, il diploma di formazione biennale, «a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al decreto ministeriale n. 741 del 1994 con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute».

Nondimeno, l'Agenzia evidenzia che non risulterebbe in contrasto con la normativa fiscale il riconoscimento, per le prestazioni in commento, della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, sempreché il Ministero della Salute affermi, nell'attesa del riordino della figura dei massofisioterapisti, la natura sanitaria delle prestazioni rese dai soggetti con titolo di massofisioterapista conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999.

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L.

ATTO CAMERA ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02727-A/037

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 435 del 30/11/2020

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO

Data firma: 30/11/2020

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
LUPI MAURIZIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	30/11/2020
COLUCCI ALESSANDRO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	30/11/2020
SGARBI VITTORIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	30/11/2020
TONDO RENZO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	30/11/2020
GERMANA' ANTONINO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	30/11/2020

Stato iter: 03/12/2020

Partecipanti allo svolgimento/discussione

	RINUNCIA ILLUSTRATIONE	30/11/2020
Resoconto	SANGREGORIO EUGENIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
PARERE GOVERNO		02/12/2020
	MAURI MATTEO	VICE MINISTRO - (INTERNO)
DICHIARAZIONE VOTO		03/12/2020
Resoconto	CIRIELLI EDMONDO	FRATELLI D'ITALIA

Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/11/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/11/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/12/2020

NON ACCOLTO IL 02/12/2020

PARERE GOVERNO IL 02/12/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/12/2020
DISCUSSIONE IL 03/12/2020
RESPINTO IL 03/12/2020
CONCLUSO IL 03/12/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02727-A/037

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo presentato

Lunedì 30 novembre 2020

modificato

Giovedì 3 dicembre 2020, seduta n. 438

La Camera,
premesso che:

all'articolo 1, lettera *e*) nella modifica del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), viene inserito tale passaggio: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare [...]»;

il riferimento generico al parametro del «rispetto della vita privata e familiare» renderà maggiormente difficile l'allontanamento dal territorio nazionale, in quanto tale allontanamento verrebbe considerato il sacrificio della vita privata e familiare, e configurerebbe una violazione delle nuove disposizioni in esame;

parimenti generica sarà l'applicazione pratica di tale parametro e pertanto tale disposizione comporterà un elevato numero – in caso di espulsione – di ricorsi pretestuosi, che paralizzarono i Tribunali e l'attività delle forze di polizia;

la novella dell'articolo 19 del TU Immigrazione con l'ampliamento dei casi di protezione speciale, unitamente alle altre disposizioni relative alla conversione pressoché automatica di permessi di soggiorno temporanei o di natura eccezionale, costituisce con tutta evidenza un fattore attrattivo di flussi migratori irregolari verso il nostro Paese con l'obiettivo e la certezza di ottenere un titolo per soggiornarvi;

è noto che tali flussi sono gestiti da organizzazioni criminali e sono strettamente connessi con la tratta degli esseri umani e dei migranti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa, nonché ad effettuare un monitoraggio entro tre mesi delle nuove norme di cui al provvedimento in esame e comunque, a verificarne, con cadenza almeno semestrale la prassi applicativa.

9/2727-A/37. Sangregorio, Lupi, Colucci, Sgarbi, Tondo, Germanà.

ATTO CAMERA ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02500-AR/107

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 368 del 08/07/2020

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO

Data firma: 08/07/2020

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
LUPI MAURIZIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	08/07/2020
COLUCCI ALESSANDRO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	08/07/2020
GERMANA' ANTONINO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	08/07/2020
SGARBI VITTORIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	08/07/2020
TONDO RENZO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	08/07/2020

Stato iter: 09/07/2020

Partecipanti allo svolgimento/discussione

PARERE GOVERNO

09/07/2020

[MISIANI ANTONIO](#)

SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)

Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 08/07/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/07/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 09/07/2020

ACCOLTO IL 09/07/2020

PARERE GOVERNO IL 09/07/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 09/07/2020

CONCLUSO IL 09/07/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02500-AR/107

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo presentato

Mercoledì 8 luglio 2020

modificato

Giovedì 9 luglio 2020, seduta n. 369

La Camera,
premessò che:

il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni in materia di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per una serie di soggetti con disabilità fisiche e psichiche. La rubrica dell'articolo 109, tra l'altro, recita tra l'altro attraverso anche: «prestazioni individuali domiciliari»; è importante mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare nel proprio domicilio anche per ridurre il rischio di contagio derivante dal COVID-19;

pertanto è indispensabile che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie anche in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti ed in condizione di fragilità anche con patologie in atto, si avvalgano delle società attive nell'erogazione di programmi di supporto ai pazienti ed in particolare delle cure domiciliari che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto previsto in premessa in modo da sostenere i pazienti affetti da malattie croniche o malattie rare per curarli nel proprio domicilio anche in relazione alla possibilità di contagio dei medesimi dovuta al diffondersi del COVID-19.

9/2500-AR/107. (Testo modificato nel corso della seduta) Sangregorio, Lupi, Colucci, Germanà, Sgarbi, Tondo.

ATTO CAMERA ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/232

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO

Data firma: 23/04/2020

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
LUPI MAURIZIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	23/04/2020
COLUCCI ALESSANDRO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	23/04/2020
TONDO RENZO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	23/04/2020

Stato iter: 24/04/2020

Partecipanti allo svolgimento/discussione

PARERE GOVERNO **24/04/2020**

MISIANI ANTONIO

SOTTOSEGRETARIO DI STATO -
(ECONOMIA E FINANZE)

DICHIARAZIONE VOTO

24/04/2020

Resoconto

COLUCCI ALESSANDRO

MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-
CAMBIAMO!-ALLEANZA DI
CENTRO

Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020

DISCUSSIONE IL 24/04/2020

ACCOLTO IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/232

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo presentato

Giovedì 23 aprile 2020

modificato

Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni per sostenere le imprese, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre per il periodo di durata del COVID-19 tutte le possibilità di lavoro flessibile nei settori produttivi colpiti dalla grave crisi economico sociale ed estenderli anche ad altre categorie professionali come lavoratori autonomi, associazioni e fondazioni e rendendo più agevole l'utilizzo del lavoro somministrato.

9/2463/232. (Testo modificato nel corso della seduta) Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

ATTO CAMERA ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/036

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO

Data firma: 27/02/2020

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
LUPI MAURIZIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	27/02/2020
COLUCCI ALESSANDRO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	27/02/2020
TONDO RENZO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO	27/02/2020

Stato iter: 27/02/2020

Partecipanti allo svolgimento/discussione

PARERE GOVERNO	27/02/2020
FERRARESI VITTORIO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)

Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/02/2020

ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/036

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo di

Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

La Camera

impegna il Governo

a tutelare, ai sensi degli articoli 2 e 15 della Costituzione, la *privacy* delle persone coinvolte nelle indagini ed in particolare i soggetti terzi per fatti estranei all'indagine e privi di rilevanza penale.

9/2394/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

ATTO CAMERA
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02220-AR/013

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 272 del 05/12/2019

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI

Data firma: 05/12/2019

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
LUPI MAURIZIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI	05/12/2019
COLUCCI ALESSANDRO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI	05/12/2019
TONDO RENZO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI	05/12/2019

Stato iter: 06/12/2019

Partecipanti allo svolgimento/discussione

PARERE GOVERNO	05/12/2019
VILLAROSA ALESSIO MATTIA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)

Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 05/12/2019

PARERE GOVERNO IL 05/12/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 05/12/2019

RESPINTO IL 06/12/2019

CONCLUSO IL 06/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02220-AR/013

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo presentato

Giovedì 5 dicembre 2019

modificato

Venerdì 6 dicembre 2019, seduta n. 273

La Camera,

premesso che:

l'articolo 46-*bis* estende le risorse dell'8 per mille anche alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;

la funzione pubblica dell'istruzione scolastica non è svolta solo negli immobili di proprietà pubblica ma anche in quelle pubbliche paritarie *no profit*, previste nel sistema nazionale regolato dal decreto legislativo n. 65 del 2019 conformemente al dettato della legge n. 107 del 2015;

il Presidente della Repubblica aveva richiesto modifiche al MIUR al cosiddetto decreto «salva precari» che in una prima versione aveva escluso dal concorso i docenti delle scuole paritarie rilevando il rischio di possibili discriminazioni ed eventuali ricorsi, impegna il Governo

ad estendere i fondi dell'8 per mille destinati agli edifici scolastici pubblici anche alle scuole paritarie accreditate da Stato, Regioni e Comuni, in quanto inserite nel sistema scolastico nazionale (riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000).

9/2220-AR/13. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN ASSEMBLEA

- Disegno di legge: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (A.C.**1189-A**); e dell'abbinata proposta di legge: Colletti ed altri (A.C.**765**)
22-11-2018
- Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 (A.C.**1941-A**)
05-02-2020
- Disegno di legge: S. 1137 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016 (Approvato dal Senato) (A.C.**2122**)
30-09-2020
- Proposta di legge: La Marca e Schirò: Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo (A.C.**223-A**); e delle abbinata proposte di legge: Siragusa ed altri; Fitzgerald Nissoli; Formentini ed altri; Ungaro ed altri (A.C.**2008-2219-2200-2606**)
02-11-2020

INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN COMMISSIONE VI COMMISSIONE(FINANZE) SEDE REFERENTE

- DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C.2302 Governo
16-01-2020

ALTRI INTERVENTI IN ASSEMBLEA INTERVENTI VARI

- Interventi di fine seduta su argomenti non iscritti all'ordine del giorno (danni per l'ondata di maltempo in Basilicata; eccezionale acqua alta a Venezia e dannosità del Mose; pericolo ambientale per una discarica ad Altamura (Bari); elezioni presidenziali in Argentina; valore delle incisioni rupestri della Valle Camonica; 20° anniversario del crollo di viale Giotto a Foggia; vertenza Aias in Sardegna; interruzione del servizio di assistenza ai disabili nelle scuole superiori della provincia di Caltanissetta; 40° anniversario dell'esplosione del padiglione Cattani dell'Ospedale di Parma; incidente all'ex Ilva di Taranto).
13-11-2019
- Intervento di fine seduta sull'operazione dei carabinieri del ROS, che hanno smantellato, in Centro Italia, un'organizzazione finalizzata al traffico illecito di spaccio di stupefacenti.
23-07-2020

ALTRI INTERVENTI IN COMMISSIONE III COMMISSIONE(AFFARI ESTERI E COMUNITARI) DISCUSSIONE DI MOZIONI, RISOLUZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

- **5-04501** Lupi: Sulla ristrutturazione del debito dell'Argentina
05-08-2020

Eugenio SANGREGORIO (MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, la illustra, sottolineando i radicati rapporti culturali, economici e di amicizia che legano il nostro Paese all'Argentina. Evidenzia, altresì, che nonostante la profonda crisi economica che attraversa il Paese latino-americano, le piccole e medie imprese italiane possono guardare ancora all'Argentina come un partner privilegiato per le proprie attività e questo assunto dovrebbe spingere ulteriormente il Governo ad adoperarsi a sostegno della trattativa per la ristrutturazione del debito contratto dall'Argentina.

La viceministra **Marina SERENI** risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Maurizio LUPI (NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO-ALLEANZA DI CENTRO), intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, sottolineando l'esigenza che Parlamento e Governo siano uniti al fianco dell'Argentina. Segnala, infatti, che autorevoli fonti di stampa in data odierna hanno pubblicato notizie incoraggianti sulla trattativa tra lo Stato argentino ed i privati sulla ristrutturazione del debito. Tali informazioni dovrebbero incoraggiare l'Esecutivo a promuovere ogni forma di supporto al nostro partner latino-americano, non solo in ragione della numerosa comunità di connazionali e oriundi ivi residente – circa venti milioni di persone – ma anche perché l'Argentina è un Paese chiave del Sudamerica e deve al più presto riprendersi dall'attuale, profonda recessione che, aggravata dalla pandemia da COVID-19, potrebbe far crollare il PIL nel 2020 di circa dieci punti percentuali, con un'inflazione che potrebbe volare al 50 per cento. Si tratta di una situazione che la Comunità internazionale deve sostenere e che corrisponde ad un interesse primario per l'Occidente e per il nostro Paese. Esprime, infine, apprezzamento per il ruolo svolto dalla nostra Ambasciata a Buenos Aires, auspicando che l'Italia continui, in sede di Fondo monetario internazionale, ad adoperarsi per una rapida e duratura soluzione del problema della ristrutturazione del debito.